

Iva. L'interpretazione della Fondazione nazionale commercialisti sul versamento dell'imposta dalla Pa direttamente allo Stato

# Professionisti fuori dallo split payment

Luca De Stefani

Il nuovo meccanismo di versamento dell'Iva allo Stato direttamente da parte della Pubblica amministrazione (cliente), cosiddetto **split payment**, non si applica ai «professionisti soggetti a ritenuta d'acconto», nonostante la norma escluda letteralmente solo i «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». L'interpretazione è arrivata ieri dalla **Fondazione nazionale dei commercialisti**, con un comunicato stampa.

La Legge di Stabilità 2015 non ha

modificato il momento e le modalità di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate allo Stato e agli enti pubblici territoriali, quindi, rileva il momento di effettuazione dell'operazione e si applicano le generali regole sull'Iva. In generale, questa continua ad essere addebitata in fattura, a meno che non si applichi il reverse charge, che dal 1° gennaio 2015 interessa anche le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici» (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Anche la generale re-

gola dell'esigibilità differita non è stata modificata, anche se nella sostanza è stata neutralizzata in capo al fornitore del bene o al prestatore del servizio (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72). La novità, invece, sta nel fatto che la Pa non pagherà più l'imposta al fornitore o al prestatore, ma la verserà direttamente allo Stato. La norma, però, prevede che queste nuove regole non si applichino «ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» (articolo 17-ter, comma 2, dpr 633/1972). Gli eser-

soggetti alle ritenute d'acconto e non a quelle d'imposta.

Secondo la Fondazione, comunque, «l'equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola "imposta", fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole "sul reddito" e non invece alle parole "ritenute alla fonte a titolo di" imposta. Leggendo «in tal senso la disposizione normativa», quindi, «è possibile confermare l'esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

